



# COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 006

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011

L'anno duemilaundici addì ventisei del mese di febbraio alle ore 10.20 nella casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

01 - VENTURELLI SANDRO	- Sindaco	presente
02 - CATELLANI EMILLO	- Assessore	presente
03 - BELTRAMI UMBERTO	- Assessore	presente
04 - CARLETTI ANDREA	- Assessore	assente
05 - VIOLI FULVIO	- Assessore	presente
06 - ARDUINI LUIGI	- Assessore	assente
07 - DELMONTE MIRCA	- Assessore	presente

Hanno giustificato l'assenza i Sigg. \\\

Assiste il Vice-Segretario comunale Sig. Ramolini dott.ssa Silvia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Venturelli Sandro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 006

Data 26/02/11

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni tende a revisionare ed armonizzare anche la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art. 69 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo e che in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
- la tariffa vigente per l'esercizio 2010 ai fini dell'applicazione della tassa è stata determinata con deliberazione G. C. n. 5 del 28/01/2010;
- l'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, e successive modificazioni, ha disposto la soppressione della tassa a decorrere dei termini previsti dal regime transitorio disciplinato dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di applicare in via sperimentale la tariffa;
- con DPR n. 158/1999 è stato approvato il regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 264 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta di tale decreto, viene abrogato il suddetto D.Lgs. n. 22/1997 e che i provvedimenti attuativi di quest'ultimo decreto continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 1, comma 184, punti a) e b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che:
  - \_ il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
  - \_ in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, letto d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2007;
- l'articolo 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2009, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che ove il regolamento ministeriale (che dovrebbe dettare le modalità di determinazione della "nuova tariffa" di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006) non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA 2) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la Circolare n. 3/DF dell'11/11/2010, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo, i regolamenti TARSU continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

DATO ATTO che:

- . il regolamento previsto al comma 6 del citato art. 238 non è ancora stato adottato;
- . nelle more del decorso del termine, il previgente regime continua ad essere legittimamente utilizzato nel pieno rispetto della copertura legislativa nella ratio di garantire una soluzione di continuità;

RITENUTO di confermare, in attesa che si definisca il quadro normativo, anche per l'anno d'imposta 2011 il regime TARSU;

RICHIAMATO l'art. 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

DATO ATTO che:

1. il gettito consuntivo - Anno 2010 risulta pari a € 1.115.589,71 ed il gettito preventivo 2011 stimato è stato quantificato in € 1.174.960,97;
2. l'importo delle agevolazioni è stato stimato in € 11.000,00 ed iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993;

RILEVATO che sulla base del preventivo fornito da Enia Spa, a nostro PG n. 15147 del 03/12/2010, il costo previsionale dei servizi di igiene urbana per l'anno 2011 ammonta a € 1.002.021,31, a fronte di un costo consuntivo pari a € 961.858,33 (+ 4,18%);

CONSIDERATO che:

- . nel P.D.O, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 12/05/2010 è stato assegnato all'ufficio tributi l'obiettivo di verificare da un punto di vista normativo, procedurale ed informatico la possibilità di articolare le aliquote Tarsu abitazione principale in relazione alla composizione del nucleo familiare; .
- . la motivazione di tale scelta è dipesa dalla necessità di introdurre un elemento di maggiore equità poiché il costo del servizio verrebbe ripartito tra i vari contribuenti in maniera più corretta rispetto alla quantità dei rifiuti prodotti;

DATO ATTO che tale verifica ha avuto esito positivo e che durante la seduta del consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione si presenterà la conseguente proposta di modifica al regolamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani conseguente alla diversa articolazione tariffaria;

VISTO che:

1. per effetto dell'attività di accertamento TARSU svolta da MT Spa le tariffe per l'esercizio 2010 garantiscono un gettito complessivo superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (comprensivo dei costi diretti ed indiretti);
2. ai sensi di quanto disposto dall' art. 72, comma 1, si procederà a formare, contestualmente al ruolo principale, un ruolo suppletivo comprensivo dei maggiori importi relativi al 2010 derivanti dagli accertamenti divenuti definitivi e non iscritti nel ruolo principale e nei ruoli suppletivi predisposti nel 2010 medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' art. 61, comma 1, il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 13.03.1995 e successive

modificazioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno adeguare le tariffe per la categoria 1 di cui all'art. 9 del Regolamento, tenendo conto:

- . della suddivisione per numero di occupanti il nucleo familiare;
- . della restituzione del maggior gettito per l'effetto dell'attività di accertamento TARSU, derivante dalla formazione del ruolo suppletivo per l'anno 2010, per gli accertamenti divenuti definitivi e non rientrati nel ruolo principale e in quelli suppletivi già emessi per la medesima annualità;

VISTO il punto 5 dell'allegato A del vigente regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U., in base al quale ai fini dell'annuale revisione delle tariffe si procede rideterminando la tariffa media sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo di esercizio e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli, rideterminando poi le tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la seguente formula:

$$t_i = I_{psi} \times I_{qsi} \times t_m \text{ (€/mq);}$$

dove  $t_i$  = tariffa categoria  $i$ -esima;

$I_{psi}$  = indice di produttività specifica per categoria;

$I_{qsi}$  = indice di qualità specifica per categoria;

$t_m$  = tariffa media convenzionale intesa come rapporto fra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale dei locali ed aree accertati (St)

$$t_m = C/St$$

VISTO il prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESO che dalla stima del gettito conseguibile applicando le tariffe di cui all'allegato si ottiene una percentuale di copertura del costo del servizio pari al 100%;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che all'art. 42 "Attribuzioni del Consiglio", co. 2, letto f), esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi comunali, attribuendola per esclusione alla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010 che ha prorogato al 31/03/2011 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2011;

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 che sancisce "Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma

7 dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n; 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 2° Servizio ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di determinare, con decorrenza 01.01.2011, le tariffe per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, disciplinata dal D.Lgs .15/11/1993, n. 507, nelle misure riportate nel prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di dare atto che la decorrenza delle tariffe relative alle utenze domestiche suddivise per componenti il nucleo familiare è subordinata all'approvazione delle modifiche regolamentari necessarie per la loro articolazione, che dovrà avvenire nella seduta del consiglio comunale di approvazione previsione 2011 e dei relativi allegati e che, in mancanza approvazione, per le medesime utenze la tariffa sarà mantenuta univoca indipendentemente dal numero di occupanti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del sopraccitato regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe, il costo complessivo del servizio per l'anno 2011 avrà una copertura finanziaria pari al 100%;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del 2° Servizio "Bilancio ed Affari Finanziari" per gli adempimenti conseguenti;

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Allegato A**

**Tariffe taxa smaltimento rifiuti anno 2011**

<b>CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)</b>		<b>Ips</b>	<b>Iqs</b>	<b>Tariffa</b>
<b>1/a</b>	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 1 occupanti il nucleo familiare o dei non residenti	1,00	0,704	<b>0,94</b>
<b>1/b</b>	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 2 occupanti il nucleo familiare	1,00	0,845	<b>1,12</b>
<b>1/c</b>	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 3 occupanti il nucleo familiare	1,00	0,916	<b>1,21</b>
<b>1/d</b>	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 4 occupanti il nucleo familiare	1,00	0,951	<b>1,26</b>
<b>1/e</b>	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 5 occupanti il nucleo familiare	1,00	0,972	<b>1,29</b>
<b>1/f</b>	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 6 o più occupanti il nucleo familiare	1,00	0,986	<b>1,31</b>
<b>2</b>	Servizi privati: (banche, uffici privati, uffici immobiliari, agenzie di assicurazioni) e simili	1,30	1,350	<b>2,65</b>
<b>3</b>	Ricoveri, caserme, carceri, case di riposo e uffici pubblici e simili	2,00	0,615	<b>1,86</b>
<b>4</b>	Istruzione di ogni ordine e grado e servizi pubblici (scuole pubbliche e private) e simili	0,60	0,620	<b>0,56</b>
<b>5</b>	Esercizi alberghieri (hotel, pensioni, alberghi escluso zone bar, ristoranti e simili)	1,10	1,545	<b>2,57</b>
<b>6</b>	Esercizi commerciali di vendita di bassa produttività (negozi di: pelletteria, arredo luce, erboristeria, valigeria, ceramiche e vetreria, articoli sportivi, colori e vernici, mesticheria, gomma e plastica, antiquariato, arredo casa, autoaccessori, pellicceria, ferramenta, articoli regalo, giocattoli e simili)	0,80	1,540	<b>1,86</b>
<b>7</b>	Esercizi commerciali di vendita di media produttività (negozi di: casalinghi, articoli sanitari, cappelli e ombrelli, abbigliamento uomo e donna, abbigliamento intimo, camiceria, tessuti e scampoli, oreficeria e gioielleria, libreria, merceria, elettrodomestici, sanitari e arredo bagno, calzature, cicli e moto, foto ottica, farmacia e simili)	1,30	1,545	<b>3,03</b>
<b>8</b>	Esercizi commerciali di vendita di alta produttività (negozi di: edicola, tabaccai, cartoleria, piccoli animali, profumeria e simili)	1,00	1,700	<b>4,08</b>

Allegato A

Tariffe tasa smaltimento rifiuti anno 2011

CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Ips	Iqs	Tariffa
9/a	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misto, pane e pasta, macelleria supermercato alimentare e simili): a) utilizzati esclusivamente per il commercio al dettaglio	2,80	1,062	4,49
9/b	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misto, pane e pasta, macelleria supermercato alimentare e simili): b) utilizzati esclusivamente per il commercio misto all'ingrosso	1,60	1,064	2,57
10/a	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e vegetali al altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, banco ortofrutta, pescheria e simili) a) utilizzati esclusivamente per il commercio al dettaglio	4,00	0,963	5,82
10/b	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e vegetali al altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, banco ortofrutta, pescheria e simili) b) utilizzati esclusivamente per il commercio misto e all'ingrosso	2,00	0,968	2,92
11	Attività di pubblici esercizi a media produttività di r.s.u.: gelateria, pizza al taglio, mensa, self-service, pasticcerie con o senza forno, tavole calde e simili	3,90	0,964	5,68
12	Attività di pubblici esercizi ad elevata produttività di r.s.u.: pizzerie, bar, ristoranti, osterie, trattorie, amburgherie, paninoteche e simili	4,00	0,963	5,82
13	Attività artigianali di media produttività: antiquariato, fotografo, imbianchino, elettricista, barbiere, decoratore ceramico e simili, gommista, lavanderia simili	1,90	1,540	2,33
14	Attività artigianali ad elevata produttività: autofficina, elettrauto, carrozziere, parrucchiere, falegname e simili	1,50	1,060	2,40
15	Attività professionali di tipo tecnico amministrativo: geometra, insegnere, avvocato, notaio, commercialista, architetto, consulente e simili	1,90	1,111	3,03

**Allegato A**

**Tariffe tasa smaltimento rifiuti anno 2011**

CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Ips	Iqs	Tariffa
16	Attività professionali di tipo scientifico: medico, veterinario, dentista con o senza studio odontoiatrico per protesi, odontotecnico, laboratorio analisi, estetista e simili	2,00	1,542	4,66
17	Stabilimenti industriali ed artigianali solo aree di produzione quali capannoni, magazzini e simili ad esclusione di quelli inerenti la produzione alimentare e simili	0,90	1,390	1,89
18	Stabilimenti industriali ed artigianali di generi alimentari solo aree di produzione quali capannoni, magazzini, e simili e locali di caseifici e cantine sociali	1,30	1,210	2,38
19	Aree adibite ad esposizioni e simili (attività di autoconcessionaria solo area espositiva, autosalone, cinema teatro, esposizione mobili ed elettrodomestici, autorimessa, centro sportivo, stoccaggio materiali edili e da carpenteria, centro congressi e simile) magazzini non al servizio di attività commerciali e industriali e simili	0,60	1,560	1,41
20	Servizi sociali e organizzazioni: circoli ricreativi, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, assistenziale e sportiva e simili	0,60	0,760	0,69
21	Attività che si esplicano all'esterno: campeggi, distributori, autolavaggi e simili	0,90	1,070	1,45

Aree operative: stessa tariffa con stessa destinazione

Per eventuali categorie non previste: stessa tariffa di attività similari

NOTA: in caso di mancata approvazione delle modifiche regolamentari necessarie per l'articolazione delle utenze di cui alla cat. 1, la tariffa sarà mantenuta univoca indipendentemente dal numero di occupanti, in particolare:

CATEGORIA E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Ips	Iqs	Tariffa
1	Abitazioni civili e autorimesse private	1,00	0,850	1,13





**COMUNE DI BIBBIANO**  
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 6 DEL 26/2/2011

**OGGETTO:** Determinazione delle tariffe per la Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – Anno 2011


**AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:**

PARERE ~~FAVOREVOLE/CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER \_\_\_\_\_

BIBBIANO, Li \_\_\_\_\_

FIRMA *Luigi Polesi*




**AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:**

**PARERE FAVOREVOLE** DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs. 267/2000, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE.

(2) PER \_\_\_\_\_

BIBBIANO, Li \_\_\_\_\_

FIRMA *Luigi Polesi*



Il Presidente  
f.to Venturelli Sandro

Il Vice-Segretario  
f.to Ramolini dott.ssa Silvia

---

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 12/03/2011 al 26/03/2011 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 12/03/2011

f.to IL SEGRETARIO

---

Per copia conforme

Bibbiano, li' 12/03/2011

IL SEGRETARIO

